



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*



Save the Children

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

E

Save the Children Italia Onlus

"Promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, prevenzione degli abusi e partecipazione"

VISTO

- L'art. 31 della Costituzione italiana, che prevede che la Repubblica “protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”;
- La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176;
- La legge 20 marzo 2003, n. 77, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, di Strasburgo del 25 gennaio 1996;
- La Legge 12 luglio 2011, n. 112, recante “*Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*”;
- La Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio “*La protezione dei minori migranti*” del 12 aprile 2017 [COM(2017) 211 final];
- La Raccomandazione della Commissione Europea “*Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale*” (2013/112/UE) del 20 febbraio 2013;
- La Decisione della Commissione europea *Annual work programme for the implementation of the "Preparatory action - Child Guarantee Scheme/Establishing A European child guarantee and financial support" for 2017*, del 16 agosto 2017 [C(2017)5615]
- Le *Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore*, del 17 novembre 2010;
- Il D.P.C.M. 20 luglio 2012, n. 168 “*Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112*”
- La Legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*”
- Il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 recante “*Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*”
- Il Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)
- Il Codice Penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398)
- Le Linee Guida dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari *ex art. 11 della L. 7 aprile 2017, n. 47*
- Lo Statuto di Save the Children Italia Onlus

PREMESSO CHE

- Nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominata "Autorità garante") promuove iniziative finalizzate alla protezione delle persone di minore età attraverso il pieno rispetto e la promozione dei diritti loro riconosciuti dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali, anche in collaborazione con le organizzazioni con comprovata esperienza nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- L'Autorità garante, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, promuove, tra le altre, iniziative per il contrasto della povertà minorile e per la protezione dei minori migranti non accompagnati. In particolare, l'Autorità garante è impegnata nella promozione della figura del tutore volontario del minore migrante non accompagnato, nonché nella sua selezione e formazione (nelle regioni/province autonome prive di garante), così come previsto dall'art. 11 della L. 47/2017;
- L'Autorità garante ha il compito di porre in essere interventi volti a garantire la sana crescita psico-fisica dei bambini e degli adolescenti, nonché lo sviluppo della loro personalità in tutte le potenzialità;
- Sulla base dei compiti che la legge le attribuisce, l'Autorità garante agisce, tra l'altro, per la prevenzione di qualsiasi forma di abuso e maltrattamento delle persone di minore età, promuovendo il diritto di bambini e adolescenti ad essere ascoltati e a partecipare a tutte le decisioni che li riguardano;
- Save the Children Italia Onlus (di seguito denominata "Save the Children"), nell'ambito dei propri più ampi fini statutari di promozione e protezione dei diritti delle persone di minore età, sviluppa programmi per migliorare la vita dei minorenni in Italia e in Europa, agendo in diversi ambiti di intervento tra cui il contrasto alla povertà educativa, la protezione dei minori migranti non accompagnati e la prevenzione di qualsiasi forma di abuso e maltrattamento, con particolare attenzione ai maltrattamenti e abusi da parte di adulti in posizione fiduciaria rispetto ai minori (*Child Safeguarding Policy*), adottando un approccio tale da favorire la partecipazione attiva delle persone di minore età alle scelte che le riguardano e un'attenta considerazione del loro punto di vista;
- Save the Children si è fatta promotrice, assieme alle principali organizzazioni di tutela delle persone di minore età e dei migranti, dell'adozione della L. 7 aprile 2017, n. 47, "*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*" ed è impegnata per favorirne la piena attuazione in sinergia con tutti gli attori coinvolti, in un'ottica di miglioramento del sistema complessivo di accoglienza e tutela dei minori stranieri soli;
- Al fine di indirizzare l'azione dei garanti regionali e delle province autonome nell'attuazione dell'art. 11 della L. 47/2017, l'Autorità garante ha adottato le *i) Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari, ii) il modello di protocollo d'intesa da sottoscrivere tra i presidenti dei tribunali per i minorenni e i garanti regionali, iii) i moduli formativi standard per la formazione degli aspiranti tutori volontari;*

- L'Autorità garante ha organizzato, nelle regioni interessate, dei corsi di formazione per aspiranti tutori volontari coinvolgendo agenzie di respiro internazionale ed europeo, ordini professionali e associazioni esperte in materia di migrazioni e minori, tra cui anche Save the Children.
- Dal 2013, Save the Children si è fatta promotrice dell'adozione di regole di condotta e sistemi di *child-safeguarding* presso organismi istituzionali e non, promuovendo azioni strutturate sia operative che di *advocacy* (*Adulti a posto*);
- L'Autorità garante e Save the Children (di seguito congiuntamente indicate come "le Parti") intendono realizzare una collaborazione nell'area della tutela dei diritti delle persone di minore età con particolare attenzione a coloro che presentano condizioni di vulnerabilità e svantaggio socio-culturale-educativo;
- Le Parti convengono che, a tale fine, appare opportuno procedere alla stipula di un Protocollo d'intesa che individui le principali aree di collaborazione, rinviando l'individuazione delle puntuali attività in cui questa collaborazione potrà concretizzarsi ad accordi complementari, il cui contenuto sarà concordato successivamente alla firma del presente Protocollo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Protocollo ha per oggetto l'individuazione di aree di collaborazione tra le Parti e la realizzazione di iniziative congiunte in materia di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. L'Autorità garante e Save the Children, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi e delle normative richiamati in premessa, intendono avviare una collaborazione in aree di comune interesse, tra le quali in particolare la tutela volontaria dei minori migranti non accompagnati, la prevenzione di ogni forma di abuso e maltrattamento, il contrasto della povertà minorile, anche educativa, e la promozione dei diritti delle persone di minore età attraverso la partecipazione e l'ascolto.

Articolo 2

(Impegni delle parti)

1. Le Parti si impegnano, congiuntamente e nel pieno rispetto dei rispettivi mandati e delle specifiche modalità di azione, a realizzare iniziative congiunte in un'ottica di collaborazione e sinergia nelle aree di comune interesse individuate nel presente Protocollo.
2. Save the Children metterà a disposizione dell'Autorità garante la propria *expertise* nelle aree di collaborazione sopra individuate e, in particolare, nell'ambito di iniziative rivolte ai tutori volontari, l'elaborazione di un Codice di condotta relativo alla gestione della relazione con la persona di minore età e alla prevenzione e segnalazione di eventuali rischi di abuso e maltrattamento nei suoi confronti.
3. Le Parti realizzeranno iniziative congiunte in materia di contrasto alla povertà, inclusa la povertà educativa, tra cui campagne di sensibilizzazione sull'accesso delle persone di minore età e delle loro famiglie alle misure previste dalla legislazione vigente.

4. Le Parti collaboreranno alla promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso iniziative congiunte volte a favorire la partecipazione e l'ascolto delle persone di minore età nelle procedure giudiziarie e amministrative in cui sono coinvolte (*child-friendly justice*) e relativamente a ogni questione che le riguarda.

Articolo 3

(Coordinamento e programmazione)

1. Al fine dell'elaborazione della programmazione di iniziative da realizzarsi ai sensi del presente Protocollo, viene costituito uno specifico gruppo di lavoro, composto da almeno due rappresentanti indicati da ciascuna Parte, i quali potranno essere integrati da altri rappresentanti fino a un massimo di tre per ente, individuati di volta in volta a seconda dei temi oggetto delle iniziative.
2. Per la realizzazione delle suddette iniziative può essere previsto, su iniziativa congiunta delle Parti, il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali, internazionali, nazionali e locali, pubblici e privati, che condividono le finalità del presente Protocollo.
3. Le Parti si impegnano a pubblicizzare e a diffondere, attraverso opportune attività di comunicazione anche digitale di volta in volta concordate, le attività programmate e i risultati raggiunti.

Articolo 4

(Dati e ricerche)

1. Tutte le informazioni e i dati emergenti dalle attività realizzate congiuntamente sono di proprietà delle Parti e possono essere diffusi soltanto con il loro consenso condiviso.
2. Ciascuna iniziativa realizzata sulla base del presente Protocollo porta in intestazione i loghi e le denominazioni di ciascuna delle Parti e viene divulgata previo specifico accordo di entrambe.


Articolo 5

(Disposizioni generali)

1. Il presente Protocollo entra in vigore all'atto della firma dei rappresentanti delle Parti e ha validità di un anno da tale data. Lo stesso può essere modificato e integrato in ogni momento, d'intesa tra le parti, e rinnovato alla scadenza.
2. Il presente Protocollo non prevede costi aggiuntivi per le Parti. La copertura di eventuali oneri derivanti dall'organizzazione e realizzazione delle iniziative comuni in attuazione del presente Protocollo potrà essere concordata dalle Parti di volta in volta, in base alle esigenze del caso.

Roma, **13 DIC. 2017**

AUTORITA' GARANTE
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
La Garante
(Filomena Albano)



SAVE THE CHILDREN
La Presidente
(Raffaella Milano)

